Memoria

Disegno di Legge n. 4008/C
recante "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo"

Con riferimento al Disegno di Legge n. 4008/C recante *"Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo"* si riportano di seguito alcune osservazioni sulle criticità in esso rilevate.

In via preliminare, resta ferma da parte dell'Ance la condivisione circa l'intento del disegno di legge in esame, volto a garantire un lavoro regolare e a contrastare fenomeni di intermediazione illecita che, oltre ad alterare la leale concorrenza tra le imprese, generano distorsioni nel mercato a discapito della sicurezza dei lavoratori.

L'Ance, infatti, unitamente a tutte le parti sociali dell'edilizia, ha da sempre contrastato, tramite Avvisi comuni e interventi presso le sedi istituzionali, i fenomeni di intermediazione illecita e sfruttamento della manodopera, richiedendo azioni mirate volte al controllo e a garanzia di un lavoro regolare, qualificato e in sicurezza.

E' imprescindibile, infatti, garantire il rispetto di tutte le normative in materia di lavoro e in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, nonché un attento monitoraggio del personale impiegato nei cantieri e che non può, in nessun modo, passare attraverso forme irregolari di reclutamento.

Il contrasto al lavoro sommerso è, infatti, per l'Ance, un processo indispensabile per consentire alle imprese che rispettano la legalità di operare in un mercato leale e che porti anche alla valorizzazione della manodopera regolarmente impiegata.

Si rileva, però, che, sebbene il testo sia orientato al contrasto del fenomeno nell'ambito del settore agricolo, sono state introdotte alcune disposizioni di portata generale orientate ad un inasprimento delle sanzioni penali.

Si tratta, in particolare, della modifica operata in corso dell'esame nell'Aula del Senato, all'art. 603-bis del codice penale recante *"Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro"*.

Con riferimento alle condizioni riportate nel testo in esame, la cui sussistenza costituisce indice di sfruttamento ai fini della configurazione del reato penale di cui trattasi, si rilevano notevoli perplessità, pur condividendone ovviamente l'intento.

L'attuale disposizione, infatti, così come formulata, potrebbe comportare la determinazione dell'indice di sfruttamento anche in presenza di un'unica e lieve violazione, peraltro già punita con sanzioni ad hoc (sia con riferimento alle violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro che in materia di retribuzione, orario di lavoro etc...).

Si ritiene, pertanto, necessario prevedere che l'indice di sfruttamento sussista solo al verificarsi di almeno due delle condizioni indicate nel testo.

Si ritiene pertanto indispensabile definire in modo più dettagliato, circoscrivendone entità e temporaneità, le condizioni considerate quali indici di sfruttamento, in quanto l'attuale formulazione risulta essere eccessivamente generica e passibile di contenzioso.

Tali violazioni, oltre a doversi verificare congiuntamente in un numero quantomeno non inferiore a due, dovrebbero, peraltro, essere *"gravi e reiterate"*, con particolare riferimento alle normative in materia di lavoro etc...e alle violazioni delle normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Ciò al fine di rendere gli indici di sfruttamento adeguati e correlati alla fattispecie di reato in esame.

Per quanto concerne, poi, la disposizione che introduce l'art. 603-bis2), in materia di confisca obbligatoria (art. 2), si rilevano alcune criticità già evidenziate in occasione dell'Audizione durante l'iter parlamentare presso il Senato.

In particolare, viene previsto che, *"in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dall'articolo 603-bis, è sempre obbligatoria, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato. Ove essa non sia possibile è disposta la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità, anche indirettamente o per interposta persona, per un valore corrispondente al prodotto, prezzo o profitto del reato".*

Sul punto, si evidenzia che l'utilizzo del termine *"cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto"*, risulta particolarmente ampio e generico per poterne comprendere effettivamente i riflessi.

Ciò, in particolare, con riferimento ad un settore, quale quello dell'edilizia, per il quale potrebbe anche intendersi il cantiere e quindi l'opera complessivamente realizzata.

Infatti, l'opera edile spesso è il frutto dell'attività complessiva di una serie di attori, appaltatori, subappaltatori, fornitori con posa in opera etc., la compresenza dei quali, nel cantiere, è connotata dalla molteplicità e dalla mobilità di numerosi operatori, il cui controllo puntuale potrebbe risultare non sempre agevole da parte di ciascuna impresa che concorre all'opera stessa.

Considerato che le singole attività edili sono spesso strettamente connesse tra di loro e funzionali alla realizzazione dell'opera nel suo complesso, tale previsione potrebbe comportare notevoli ripercussioni nei confronti di tutta la filiera impegnata nell'appalto, in quanto risulterebbe arduo circoscrivere la responsabilità nonché, conseguentemente, l'effettiva quota parte di attività interessata dall'illecito e oggetto, pertanto, di confisca.

Si ritiene, quindi, fondamentale una precisazione più dettagliata circa "le cose" oggetto di confisca cui il testo fa riferimento, nonché le modalità con le quali dovrebbe operare la confisca stessa.

Pertanto, qualora il riferimento del disegno di legge in esame *"alle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto"*, sia da ricondurre anche al cantiere o all'opera in esso realizzata, sarebbe opportuno, quantomeno, circoscriverne l'ambito di applicazione.

Occorrerebbe, inoltre, precisare che *la confisca di dette cose, che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, non operi laddove la confisca del bene, che è il prodotto del reato, comprometta un altro bene, o il suo utilizzo, appartenente a persona o ente estranei al reato, a cui esso sia funzionalmente o strutturalmente connesso, in quanto ormai non più individuabile in modo indipendente poiché assorbito nell'opera complessiva o ad essa strettamente funzionale.*

Su tale richiesta, peraltro, si segnala l'ordine del giorno n. G2.202 approvato al Senato di cui si allega copia.

All.: c.s.

07/10/2016

Senato della Repubblica

Mostra rif. normativi

Ordine del Giorno n. G2.202 al DDL n. 2217

G2.202 (già emm. 2.202, 2.203 e 2.204)

DALLA TOR, RUVOLO, AMIDEI, SCOMA

Approvato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2217-A "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura";

premesso che:

il secondo capoverso dell'articolo 2, inserendo l'articolo 603-*bis*.2 nel codice penale, prevede che il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro sia tra i reati per i quali, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, è obbligatoria, anziché un'ipotesi valutata dal giudice, la confisca delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere il reato;

la confisca obbligatoria deve garantire, in ogni caso, i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno;

si possono confiscare le cose che siano il prezzo, il prodotto o il profitto del reato, ovvero, in caso di impossibilità, i beni di cui il reo abbia la disponibilità anche indirettamente o per interposta persona per un valore corrispondente al prodotto, prezzo o profitto. Resta ferma, in tutti i casi, l'esclusione della confisca delle cose che appartengano a persona estranea al delitto;

considerato che:

si condivide appieno la necessità di un rigoroso contrasto a tutte le attività di intermediazione illecita di manodopera e di lotta al caporalato, fenomeni che, oltre a rappresentare una piaga sociale, alterano la leale concorrenza a danno delle imprese regolari, in particolare, con riferimento ad un settore, quale quello dell'edilizia, per il quale potrebbe intendersi anche il cantiere o l'opera realizzata presso il cantiere medesimo;

si rileva, però, che l'opera edile spesso è il frutto dell'attività complessiva di una serie di attori, appaltatori, subappaltatori, fornitori con posa in opera, eccetera, la compresenza dei quali, nel cantiere, è connotata dalla molteplicità e dalla mobilità di numerosi operatori, il cui controllo puntuale potrebbe risultare non sempre agevole da parte di ciascuna impresa che concorre all'opera stessa;

nel settore edile, le singole attività edili sono spesso strettamente connesse tra di loro e funzionali alla realizzazione dell'opera nel suo complesso; pertanto, la previsione dell'articolo 603-*bis*.2 comporterebbe notevoli ripercussioni nei confronti di tutta la filiera impegnata nell'appalto, in quanto potrebbe essere arduo circoscrivere la responsabilità nonché, conseguentemente, l'effettiva quota parte di attività interessata dall'illecito e oggetto, pertanto, di confisca,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere, anche mediante soluzioni normative, la confisca per equivalente in tutti quei casi in cui la confisca del bene, prodotto del reato, comprometta l'utilizzo o il possesso di un altro bene, appartenente a persona o ente estranei al reato, a cui esso sia funzionalmente o strutturalmente connesso, in quanto ormai non più individuabile in modo indipendente, poiché assorbito nell'opera complessiva o ad essa strettamente funzionale.